



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI e VACCIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2014

Modifica all’articolo 416-*ter* del codice penale per l’inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso

ONOREVOLI SENATORI. – Molte polemiche avevano accompagnato il dibattito parlamentare relativo alle modifiche da apportare alla fattispecie di reato di scambio elettorale politico mafioso. La riforma dell'articolo 416-ter del codice penale è stata infine approvata con l'articolo 1 della legge 17 aprile 2014, n. 62, in base al quale «Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.». Ciò ha comportato – fra le altre cose – un illogico disallineamento rispetto all'articolo 416-bis in termini sanzionatori: è stata infatti prevista una pena inferiore rispetto a quella vigente in precedenza, laddove sin dalla introduzione della fattispecie di voto di scambio politico-mafioso l'aggancio alla medesima pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis (reclusione da sette a dodici anni) era stato sempre garantito. Il testo dell'articolo 416-ter, in vigore prima della sostituzione disposta dalla legge n. 62 del 2014, era il seguente: «La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro».

La debolezza dell'intervento normativo era emersa con nettezza sin nel corso dell'iter parlamentare, durante il quale era stato lamentato l'abbandono del più rigoroso e stringente testo adottato inizialmente dal Senato a favore di una soluzione che, in fase applicativa avrebbe potuto avere ricadute in-

desiderate ma prevedibili. Ciò ha indotto operatori del diritto, studiosi e magistrati, a lamentare l'ennesima occasione perduta per una repressione efficace del voto di scambio politico-elettorale-mafioso. Su tali criticità sono stati presentati – in sede di esame del disegno di legge (atto Senato n. 948) poi divenuto legge, e, successivamente, del disegno di legge recante divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale (atto Senato n. 1344) – appositi emendamenti volti a restituire un minimo di efficacia alla norma. In tale ultimo caso la Presidenza dichiarava però improponibili tutte le proposte volte a modificare la formulazione dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso, precisando tuttavia come restasse «naturalmente inteso che la materia potrà trovare spunto di riflessione in un apposito disegno di legge.» (Seduta n. 349 del 12 novembre 2014). Il presente disegno di legge – nell'ambito di un più vasto pacchetto di proposte – intende pertanto affrontare uno dei due aspetti sopra indicati, segnatamente quello del trattamento sanzionatorio, in modo da farlo tornare omogeneo a quello vigente nella fase anteriore alla legge n. 62 del 2014. Si propone quindi che all'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: «reclusione da quattro a dieci anni» siano sostituite dalle seguenti: «reclusione da sette a dodici anni». In ragione della univocità e chiarezza dell'intervento, ed anche al fine di evitare che le problematiche applicative del nuovo articolo 416-ter si rivelino ancor più gravi, si auspica un celere e positivo esame del presente disegno di legge.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. All'articolo 416-*ter* del codice penale, primo comma, le parole: «reclusione da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da sette a dodici anni».

